



CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

N. 33 del registro

Deliberazione Giunta Comunale

Oggetto: **TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E ASSIMILATI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2011**

L'anno 2011 il giorno 29 del mese di Marzo, con inizio alle ore 11.30 ed in prosieguo di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il SINDACO STACCA Dott. Mario.

Sono presenti:

MARROCCOLI Girolamo	Assessore	SI
CENTONZE GIOACCHINO	Assessore	SI
DISABATO GIUSEPPE	Assessore	SI
GENCO Pietro	Assessore	SI
PALLOTTA GIANFRANCO	Assessore	SI
PETRONELLI Avv. Raffaella	Assessore	NO
SAPONARO Giovanni B.	Assessore	SI
ZACCARIA Avv. Vito	Assessore	SI

Risultano quindi presenti n. 7 assessori e assenti n. 1 assessori.

Partecipa il Segretario Generale ET'TORRE Avv.Maria Angela.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone alla Giunta Comunale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE**Premesso che:**

- il Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, stabilisce la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste nel bilancio annuale;
- il D.L.gs 18.8.2000 n. 267 T.U.E.L. all'art. 151 prevede, fra l'altro, che gli Enti Locali deliberino, entro il 31 dicembre, il Bilancio di previsione per l'anno successivo e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali.
- la Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) all'art. 1 comma 169 prevede, fra l'altro, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2011 per gli Enti Locali al 31 marzo 2011.

Premesso altresì che:

- ai sensi dell' art. 42 lett. f) del D. L.gs 18.8.2000 n. 267 la determinazione delle aliquote dei tributi nonché delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non rientra nella competenza del Consiglio Comunale bensì dell'Organo Esecutivo;
- ai sensi Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 - Legge Finanziaria 2008 –art. 1 comma 166, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2007 resta invariato anche per l'anno 2008 e che tale termine è stato ulteriormente differito al 2009 dal Decreto Legge n. 208/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

304 del 31/12/2008;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Circolare n. 3/DF dell' 11 Novembre 2010, avente ad oggetto *“Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) – Tariffa di Igiene Ambientale di ex art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e Tariffa Integrata Ambientale ex art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo”* ha chiarito che *“Dal combinato disposto dell’insieme delle norme che regolano nel complesso la materia in esame e, in particolare, dei richiamati commi 1 ed 11 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, emerge che i regolamenti Tarsu e TIA1, già vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio a TIA2 oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che obbligherebbe tutti i comuni ad applicare la TIA2”* e che, pertanto, per i *“Comuni che alla data del 31 dicembre 2009 erano in regime di Tarsu [...] non si pongono particolari problemi, poiché possono continuare ad applicare la Tarsu [...]”*;
- tale orientamento ministeriale è stato confermato anche dalla Corte dei Conti sez. Lombardia, che con il parere n.21 del 28.01.2011, previo un excursus storico di tutte le fonti normative che hanno disciplinato la contribuzione per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così chiaramente si è espressa: *“In altri termini, alla luce di una lettura sistematica delle norme che regolano la materia in esame (in particolare, i commi 1 ed 11 dell’art.238 del D.lgs. n.152/2006), emergerebbe che i regolamenti TARSU e TIA ex decreto Ronchi (c.d. TIA1), già vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio alla TIA ex d.lgs. n.152/2006 (c.d. TIA2) oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell’art.238 d.lgs. n.152/2006 che obbligherebbe tutti i comuni ad applicare la c.d. TIA2”* e che la medesima Corte dei Conti considera quale soluzione prospettabile e possibile per i Comuni che non abbiano già optato per il passaggio alla TIA *“.... di continuare ad applicare la TARSU alla stregua del proprio regolamento ancora vigente (ex art.238, comma 11 e art.264, comma 1 lett. i) del d.lgs. n.152/2006)”*.
- il D.L. 25-6-2008 n. 112, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133 ha stabilito la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Rilevato che:

- che con provvedimento C.C. n. 32 del 30.3.1999, di cui la S.P.C. ha preso atto nella seduta del 14.4.1999 n. 1132, è stato approvato il regolamento per l' applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani. L'art. 9, della predetta norma regolamentare, prevede la concessione delle agevolazioni tariffarie con oneri a

carico del Comune e l'art. 11 prevede che il costo dello spazzamento da dedurre dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana è fissato nella misura del 15% e che la stessa possa essere modificata in fase di rideterminazione delle tariffe;

- l'art. 33/bis del D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito nella L. 28.02.2008 n. 31, in merito al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provveda a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;
- le tariffe vigenti per il Comune di Altamura sono quelle approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07/05/2008 avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione 2008 - Determinazione della Tariffa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.)*";
- la vigente normativa, D. L.gs 15.11.93 n. 507 art. 61, prevede che il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio in quanto questo Comune non è dissestato né strutturalmente deficitario economicamente.
- il Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, prevede che nel medio periodo il costo del servizio smaltimento e rifiuti solidi urbani debba essere coperto al 100% con i proventi inerenti lo stesso servizio. Detto principio della copertura integrale dei costi con i proventi del servizio smaltimento rifiuti è stato riconfermato dall'art 238 del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006 n. 152, c.d. "Codice delle disposizioni in materia ambientale".

Considerato che:

- gli oneri per l'Ente per l'intero costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, per l'anno 2011, sono stati stimati dal competente Settore III Sviluppo e Governo del Territorio – Servizio Ambiente, di cui quelli rilevanti ai fini della determinazione del tasso di copertura del costo del servizio, sommati ai costi per il personale interno adibito al servizio, ammontano a complessivi € 9.820.634,00, come da seguente prospetto:

Voci di costo	Importo previsto 2011
Canone raccolta rifiuti urbani ed assimilati, smaltimento, raccolta differenziata e servizi accessori	€ 7.336.676,26
Aggiornamento ISTAT stimato del canone nel corso dell'esercizio	€ 188.185,76
Maggiori costi da trasporto rifiuti in discarica fuori bacino	€ 540.000,00
Ampliamento servizio nettezza urbana (proposta dell'ufficio nell'ambito di controversia legale)	€ 232.550,68
Tributo speciale deposito in discarica - Ecotassa	€ 470.000,00
Costi per la biostabilizzazione dei rifiuti	€ 780.000,00
Trasferimenti per agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste dal Regolamento TARSU	€ 60.000,00
Ambito Territoriale Ottimale BA/4 - quota consortile	€ 96.250,50
Costo del personale comunale per il servizio rifiuti - a tempo ind	€ 97.001,77
Costo del personale comunale per il servizio rifiuti - a tempo det	€ 19.969,03
Totale costi	€ 9.820.634,00

- da detti costi previsionali emerge un rilevante incremento, pari a € 686.917,55 rispetto ai costi stimati nell'ambito del Bilancio di Previsione 2010, e riconducibile a tre fattori, non derivanti da scelte dell'Amministrazione Comunale bensì derivanti da disposizioni normative e dalla mancata chiusura del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito del bacino ATO BA/4:
 - aggiornamento ISTAT stimato del canone nel corso dell'esercizio;
 - maggiori costi da trasporto dei rifiuti in discarica fuori bacino;
 - costi per la biostabilizzazione dei rifiuti.
- in base alle tariffe attualmente in vigore, il gettito della TARSU, comprensivo dell'addizionale comunale ex ECA ed esclusa l'addizionale provinciale, direttamente riversata dal Concessionario all'Ente Provincia di Bari, è stimabile in € 7.348.000,00 e che, pertanto, in assenza di incrementi del gettito per il 2011, la differenza ricavi-costi da imputare sulla fiscalità generale ammonterebbe a circa - € 2.472.634,00;
- che tale onere non risulta assolutamente sostenibile dal Bilancio Comunale, per effetto soprattutto dei drastici tagli ai trasferimenti statali per il 2011, previsti dal D.L. n. 78/2010 e quantificati dal Ministero dell'Interno, per il Comune di Altamura, in € 1.818.586,25, e dalla necessità di ridurre la quota degli oneri urbanizzazione applicati alla spesa corrente, nel 2010 pari ad € 1.782.918,00, al fine di evitare la paralisi della spesa d'investimento per effetto dei nuovi e più restrittivi obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il 2011;

- è pertanto necessario adeguare le tariffe della TARSU per l'anno 2011 in misura tale non solo da assicurare integralmente la copertura dell'incremento dei costi rispetto alle previsioni per il 2010, ma anche la riduzione degli oneri a carico della fiscalità generale, al fine di contribuire, sia pur in misura parziale, a compensare le minori risorse correnti disponibili per il finanziamento delle spese correnti dell'Ente, per effetto in primo luogo dei tagli ai trasferimenti statali e dell'inasprimento dei vincoli del Patto di Stabilità disposti per il 2011 come innanzi evidenziati;
- tale obiettivo può essere perseguito mediante l'adozione di provvedimenti adeguati a ridurre, nella misura minima del 5%, il costo dello spazzamento da dedurre dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana.

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni innanzi esposte:

- di dover procedere ad un incremento in termini percentuali del 25% delle tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07/05/2008 avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione 2008 - Determinazione della Tariffa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.)*", dando atto che detto adeguamento determina un incremento della previsione del gettito pari ad € 1.837.000,00;
- di dover garantire il recupero dell'ulteriore somma di € 140.000,00 necessaria a rideterminare nella misura minima del 5% il costo dello spazzamento, da dedurre dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, mediante l'accertamento ed il recupero dell'evasione fiscale relativo a tale tributo, da effettuarsi a mezzo di adeguate attività selettive e non massive di incrocio e controllo dei dati da parte dei competenti uffici tributari dell'Ente e privilegiando ed incentivando forme di ravvedimento spontaneo da parte dei contribuenti.

Dato atto che, per effetto del concorso di tali misure, il gettito stimato per il 2011 ammonta a complessivi € 9.325.000,00 a fronte di costi previsti pari ad € 9.820.634,00 e che pertanto:

- l'onere a carico della fiscalità generale risulta in valore assoluto pari ad € 495.634,00;
- il tasso di copertura effettivo del servizio risulta pari al 95,0 %;
- il tasso di copertura del servizio, al netto del costo dello spazzamento, da dedurre dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, e determinato nella misura del 5%, risulta pari al 100,0 %.

Dato atto altresì che, per l'esercizio 2010, le tariffe vigenti determinate per effetto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07/05/2008 erano, escluse le addizionali ex ECA e l'addizionale provinciale, le seguenti:

A - Abitazioni private	€/mq. 2.05
B - Esercizi commerciali e negoziali in genere	€/mq. 4.09
C - Uffici commerciali, industriali e simili	€/mq. 4.09
D - Locali adibiti a piccole industrie e laboratori artigiani	€/mq. 2.05
E - Convivenze	€/mq. 2.05
F - Locali di divertimento, sale da ballo, circoli,	€/mq. 6.08
G - Alimentari	€/mq. 4.09
H - Uffici Pubblici	€/mq. 4.09
I - Edicole e chioschi	€/mq. 4.09
H - Edifici pubblici	€/mq. 4.09
L - Studi Professionali	€/mq. 4.09
M - Cinema, teatri, Bar, Ristoranti, Trattorie	€/mq. 5.08
N - Alberghi, locande, pensioni, camere mobiliate	€/mq. 4.09
O – Scuole statali di ogni ordine e grado, anche facenti capo all'Amministrazione Provinciale di Bari, site nel Comune di Altamura. (Abolito L. 28.2.2008 n. 31 art. 33/bis)	=====
P – Scuole private paritarie e legalmente riconosciute di ogni ordine e grado	€/mq. 1.15

Ribadito inoltre che:

- con provvedimento G.C. n. 108 del 29.3.2001, esecutivo e confermato con il presente provvedimento, sono state ridotte, con decorrenza 2001, le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani, stabilite nella deliberazione C.C. n. 34 del 30.3.1999, del 50% (cinquanta per cento) per gli esercizi commerciali, industriali ed artigianali purché dimostrino con idonea documentazione, contratto e fatture, di smaltire i rifiuti a proprie spese.
- con provvedimento G.C. n. 432 del 24.6.1999, esecutivo e confermato con il presente provvedimento, è stata determinata la superficie soggetta alla T.A.R.S.U. dei vari esercizi commerciali di macelleria come segue:
 - superficie totale delle macellerie detratta la superficie occupata dalle celle frigorifere (art. 4 Regolamento T.A.R.S.U. comma 2. lettera a);
 - superficie soggetta alla T.A.R.S.U. calcolata nella misura del 40%;
 - superficie esclusa dalla T.A.R.S.U. 60% su cui si producono i rifiuti di materiali a basso rischio soggetti ai sensi del D. L.vo 508/92 da smaltirsi separatamente a cura dei macellai.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs

18.8.2000 n. 267 dal Dirigente del II Settore Bilancio-Finanza-Programmazione Dott. Francesco Faustino: " Si attesta la regolarità tecnica" e "Si attesta la regolarità contabile"

Con voti unanimi, resi in forma palese, anche al fine della immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

1. **Di stabilire**, con decorrenza 2011, le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani, escluse le addizionali ex ECA e l'addizionale provinciale, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riprodotti integralmente, come segue:

A - Abitazioni private	€/mq. 2.36
B - Esercizi commerciali e negoziali in genere	€/mq. 5.11
C - Uffici commerciali, industriali e simili	€/mq. 5.11
D - Locali adibiti a piccole industrie e laboratori artigiani	€/mq. 2.36
E - Convivenze	€/mq. 2.36
F - Locali di divertimento, sale da ballo, circoli,	€/mq. 7.40
G - Alimentari	€/mq. 5.11
H - Uffici Pubblici	€/mq. 5.11
I - Edicole e chioschi	€/mq. 5.11
H - Edifici pubblici	€/mq. 5.11
L - Studi Professionali	€/mq. 5.11
M - Cinema, teatri, Bar, Ristoranti, Trattorie	€/mq. 6.25
N - Alberghi, locande, pensioni, camere mobiliate	€/mq. 5.11
O – Scuole statali di ogni ordine e grado, anche facenti capo all'Amministrazione Provinciale di Bari, site nel Comune di Altamura. (Sostituita da trasf. statale forfettario ex Legge n. 31 del 28.02.2008 art. 33/bis)	€/mq. ===
P – Scuole private paritarie e legalmente riconosciute di ogni ordine e grado	€/mq. 1.33

2. **Di demandare** al Dirigente del II Settore Bilancio-Finanza-Programmazione tutti i provvedimenti connessi e consequenziali.

3. **Di dichiarare**, con successiva e separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 comma IV del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000

redatta da N.Tancredi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2011 / 43**

Ufficio Proponente: **RAGIONERIA**

Oggetto: **TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E ASSIMILATI.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2011**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (RAGIONERIA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/03/2011

Il responsabile di Settore

Parere contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/03/2011

Responsabile del Servizio Finanziario

**VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL
D.LGS. 18.8.2000 n° 267.**

Il responsabile del Servizio
f.to Francesco Faustino

Il Ragioniere Generale
f.to dott. Francesco FAUSTINO

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO
f.to **ETTORRE** Avv. Maria
Angela

IL PRESIDENTE
f.to **STACCA** Dott. Mario

N°..... *reg. pubb.*

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio On Line dal _____ al _____ per 15
giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Altamura,
f.to Il messo comunale

IL FUNZIONARIO
f.to dott. Carlo Carretta

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione;

Altamura,

IL FUNZIONARIO
f.to dott. Carlo Carretta